



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 57

Riunione del giorno 5 marzo 2020

**65.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Luigi TARDIOLI
- Fabio BETTUCCI
- Leonardo BROZZI
- Gabriele MARIOTTI
- Emanuela SCHIAFFELLA
- Alessandro STENTELLA
- Mauro STORRI
- Monica BRUNOZZI

c/o Avv. Raffaello Agea – mail: raffaello.agea@avvocatiperugiapec.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Per i capi di incolpazione contestati dalla Procura Federale Reg. n. 58.19.20 ricevuto in data 13 febbraio 2020 e precisamente:

1) TARDIOLI LUIGI, BETTUCCI FABIO, BROZZI LEONARDO, MARIOTTI GABRIELE, SCHIAFFELLA EMANUELA, STENTELLA ALESSANDRO, STORRI MAURO: per aver, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV Umbria 1, il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato, gli altri, in violazione dei doveri istituzionali, ex Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, delle norme generali e



particolari di corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche del CT Umbria 1, ex Artt. 1, 14, 15 e 27 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV ed 1,8,9 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità – Strutture Territoriali, nonché degli Artt. 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento Sportivo CONI e delle Norme di organizzazione e gestione dei Campionati di cui alla vigente Guida Pratica:

A) omesso, in concorso con il CT FIPAV Umbria 2, di organizzare campionati di categoria, devoluti, arbitrariamente e senza autorizzazione alcuna, al CT FIPAV Umbria 2, consentendo, anche, che ai propri campionati partecipassero sodalizi affiliati a tale ultimo Comitato, con diretta incidenza sulle risorse disponibili per l'attività di competenza;

B) mancato di adottare corretti criteri di gestione delle risorse economiche del Comitato e di contabilizzare degli impegni di spesa, iscritti a bilancio per lo più per cassa e non per competenza e senza adeguata documentazione a comprova, con diretta incidenza sulla veridicità del bilancio esercizio 2018, che risulta così falsato;

C) iscritto a bilancio rilevanti esborsi per acquisti di carburante, in alcun modo giustificati né giustificabili, in aggiunta ai costi per rimborsi chilometrici, inficiando la veridicità del bilancio 2018 e semestrale 2019 non rispondente alla reale situazione economico-finanziaria del comitato;

D) consentito l'impiego di risorse del Comitato per non meglio precisate né documentate attività di pubbliche relazioni, fuori dall'ambito territoriale di competenza ed anche oltre i confini nazionali, svolte dal Presidente Tardioli nonché rimborsi per trasferte, non documentate né giustificate, del GST Brunozzi Monica, con diretta incidenza sulla veridicità dei bilanci del Comitato;

E) mancato di regolarizzare gli accordi economici con il CT Umbria 2 per la



compartecipazione di questo alle spese di utilizzo della struttura di Ponte San Giovanni, provvedendosi all'incasso delle somme relative senza il supporto di adeguato giustificativo.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

2)TARDIOLI LUIGI: per avere, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CT Umbria 1, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex Art. 16 Statuto FIPAV, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., stornato in proprio favore la somma di € 1.867,91 a titolo di rimborsi chilometrici per attività di pubbliche relazioni, non meglio precisate, né giustificate o documentate, fuori dall'ambito territoriale di competenza del Comitato, nonché per aver impiegato risorse economiche del Comitato stesso per spese di trasferta, non consentita né autorizzata, in sede internazionale, così anche usurpando compiti propri degli Organi Centrali della Federazione.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur..

3)BRUNOZZI MONICA: per avere, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di GST del CT FIPAV Umbria 1, in violazione dei principi informatori di probità e correttezza, ex Art. 16 Statuto FIPAV, 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur. preteso ed ottenuto dal CT FIPAV Umbria 1, la somma di € 3.280,20 a titolo di rimborso per Km 10.934 percorsi dal periodo 1/1/2018-18/3/20018 anche relativi a non meglio qualificate né giustificate diciannove trasferte a Roma.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A,C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuto l'atto di deferimento, il Presidente fissava al giorno 2 Marzo 2020 l'udienza di discussione, che veniva poi differita, su richiesta della difesa al 5 Marzo 2020.



Alla discussione era presente il Procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Agea difensore di tutti gli incolpati, il sig. Luigi Tardioli, la sig.ra Emanuela Schiaffella, il sig. Mauro Storri ed il Sig. Alessandro Stentella.

Preliminarmente il Presidente del Tribunale, su accordo delle parti, acquisiva una dichiarazione datata 4 Marzo 2020 della sig.ra Monica Brunozzi che confermava di aver percepito rimborsi solo per l'attività prestata e non anche per quanto indicato nell'allegato 7 della relazione del Dott. De Luca.

Il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento insistendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati chiedendo irrogarsi la sanzione della sospensione di mesi 18 ognuno, così riducendo la richiesta anche per il Presidente del Comitato al quale andava riconosciuta un'attenuante per essersi dimesso dalla carica federale ricoperta.

Per quanto invece riguardava l'incolpazione a carico della tesserata Monica Brunozzi, la procura chiedeva la sospensione da ogni attività federale per mesi 8 ed in subordine il non luogo a procedere per insufficienza delle prove, ove il Tribunale avesse ritenuto di valutare diversamente la posizione della stessa.

La difesa degli incolpati lamentava come la procura federale nell'esercitare l'azione non avesse indicato precisi ambiti temporali in relazione al tempo di commissione degli illeciti e ciò " *con riferimento ai campionati incriminati*".

Nel merito comunque precisava come l'operato del comitato fosse stato in linea con quanto emerso nell'Assemblea Nazionale Fipav tenutasi a Bologna nel 2014 e ribadito dalle Consulte dei Presidenti dei vari Comitati Regionali tenutesi nello stesso periodo.

Evidenziava poi come le decisioni fossero state adottate anche per la scarsa partecipazione dei sodalizi nell'area della provincia di Terni.



La difesa contestava quindi l'incolpazione che, a suo dire, neanche aveva tenuto conto delle norme contenute nelle Guide Pratiche alle quali si sarebbero uniformate le decisioni dei comitati.

Rilevava poi nella memoria come l'aver comunque organizzato i campionati, che altrimenti non avrebbero avuto svolgimento, aveva prodotto una risorsa economica, al contrario di quanto ritenuto dalla procura federale.

Per quanto riguarda il capo B la difesa contestava l'accusa di mancata adozione di corretti criteri di gestione delle risorse economiche.

Richiamando l'art. 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fipav, l'Avv. Agea riteneva corretta la gestione e redazione del bilancio, contestando invece le allegazioni del dott. De Luca incaricato dalla Federazione per il controllo.

Per le partite contestate non vi sarebbe stata infatti alcuna dolosa sottrazione ed occultamento della passività ma la sola registrazione secondo il criterio di cassa; circostanza che la difesa riteneva legittima poiché non ha comportato alcuna falsità nel bilancio né contravvenuto alla regola della registrazione come "sopravvenienza passiva".

Richiamando poi gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIPAV eccepiva come *"per consuetudine fosse più opportuno "seguire le dinamiche economico-finanziarie della "stagione sportiva" e non quelle di previsione su dati attesi per anno solare", che di fatto risultano "imprevedibili" a causa dello scostamento temporale tra l'anno solare e l'effettiva gestione dell'anno sportivo.*

Precisava poi che i costi iscritti a bilancio risultavano tutti giustificati e giustificabili riportando nella memoria la giustificazione per alcune spese contestate nella relazione del tecnico incaricato dal Consiglio Federale.



La difesa contestava infine l'applicazione delle aggravanti contestate e formulava istanze istruttorie che il collegio si riservava di valutare nella camera di consiglio.

Al termine della discussione, su espressa domanda del Presidente del collegio, il sig. Tardioli Lugi rispondeva di essersi dimesso anche per non creare imbarazzo alla federazione e per difendersi liberamente.

In risposta ad una successiva domanda, confermava che la sottoscrizione per i rimborsi contestati alla sig.ra Monica Brunozzi non era della stessa e che quest'ultima non li aveva percepiti.

All'esito della Camera di consiglio, il Tribunale leggeva il dispositivo con termine per deposito delle motivazioni nei dieci giorni successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalla relazione del dott. Antonio Boris De Luca incaricato con delibera del Consiglio Federale FIPAV, nella quale si evidenziava un'attività del Comitato Umbria I non in linea con i regolamenti federali.

Fra i punti di rilievo vi è che il Comitato avrebbe effettuato solo campionati di serie e non di categoria.

Il fatto è ammesso dagli stessi incolpati ed a nulla vale l'eccezione che nel capo di incolpazione non sia riportato il periodo della contestazione. Tanto è che nella memoria a questo Tribunale la difesa ha ampiamente tentato di giustificare l'operato che riteneva addirittura in regola con le norme federali. Al contrario non risulta che vi sia stata alcuna autorizzazione da parte degli organi FIPAV né che le indicazioni di principio espresse nelle assemblee richiamate dalla difesa potessero legittimare le non regolamentari scelte compiute.

I comitati hanno infatti il dovere di attuare i regolamenti e quindi di organizzare e



permettere i campionati di loro competenza. Nel caso che ci riguarda il Comitato Umbria 1 non solo ha rinunciato ad organizzare il campionato di categoria ma ciò lo ha fatto con un accordo, sicuramente non lecito, di spartizione con altro comitato.

La ricostruzione a posteriori tentata dalla difesa tesa a far apparire “l’operazione” come un guadagno per la federazione trova il limite nell’esistenza

dei regolamenti, prima ancora delle “guide” pratiche, che dettano le regole sulle attività che debbono svolgere i comitati ed alle quali i componenti debbono adeguarsi non interpretando, per diversa e personale utilità, principi generali e di massima che possono scaturire da assemblee, riunioni o convegni.

Risulta evidente poi come la rinuncia all’esecuzione di un campionato abbia comportato che società di altro comitato siano state ammesse ad effettuare gare per il comitato di cui gli incolpati erano componenti, con uno sviamento del flusso economico che è andato ad incidere sulla regolarità del bilancio.

Per quanto riguarda il capo B, a prescindere dall’entità degli importi, dalla relazione del dott. De Luca emerge come alcune registrazioni siano state registrate successivamente al sostenimento del costo e precisamente al momento del pagamento, con ciò contravvenendo ai principi contabili che impongono la redazione del bilancio per competenza. Anche sul punto la difesa ha tentato di giustificare rilevando come non vi sia stata alcuna sottrazione di denaro ma come le poste siano state comunque registrate; ha poi continuato puntualizzando come per la tenuta della contabilità si dovesse tener conto non delle scadenze per anno solare ma anche della particolare attività di una federazione i cui termini sono da riferire anche a quelli di inizio e termine dei campionati.

Sul punto, pur non volendo entrare nei meandri delle regole di bilancio, lo stesso dott.



De Luca precisa come nei casi contestati si dovesse e potesse far ricorso all'iscrizione alla voce "Sopravvenienze passive", cosa che non è avvenuta. La registrazione "per cassa" ha portato quindi ad una errata redazione del bilancio spostando partite creditorie e debitorie nel tempo.

Per quanto riguarda i capi C e D per spese anche relative ad esborsi per acquisto di carburante, la difesa si limita ad eccepire come per queste ultime vi fossero prove giustificative che le avrebbero legittimate.

Nulla viene detto sul capo della relazione che indica per il solo primo semestre 2019 acquisti di carburante per € 1.632,35, che non appaiono dovuti perché già coperti dai rimborsi chilometrici ai consiglieri.

Anche per la spesa della trasferta a Milano, per la quale nella relazione si contesta il semplicistico riferimento a "relazioni pubbliche", la difesa da una giustificazione in ogni caso a posteriori, che non porta a legittimare l'esborso; tale viaggio sarebbe infatti stato compiuto dal Presidente e due consiglieri per un accesso presso una società di software con lo scopo di commissionare un sito social. Non si comprende perché fosse stata scelta una società di Milano ed il perché fosse necessario l'accesso presso la sede della società di tre persone al solo fine di valutare aspetti tecnici.

Le altre spese contestate nella relazione non hanno trovato completa prova nella documentazione fornita dalla difesa.

Per quanto riguarda l'ulteriore contestazione al Presidente Tardioli Luigi per la spesa non giustificata per rimborsi chilometrici, non è sufficiente la generica giustificazione che gli spostamenti fossero stati compiuti per attività istituzionale.

Da ultimo alla luce del riconoscimento nel corso dell'udienza da parte del Luigi Tardioli della non veridicità della firma e quindi della bontà del disconoscimento della richiesta



dei rimborsi da parte dell'incolpata Monica Brunozzi, ritiene questo Tribunale che non vi siano gli estremi per una dichiarazione di responsabilità disciplinare nei confronti di quest'ultima.

Tale non veritiera iscrizione di spesa nel bilancio, va invece a confermare un'errata tenuta della contabilità che ha inciso sulla correttezza e/o veridicità del bilancio stesso.

Le prove articolate dalla difesa, per i motivi di cui in motivazione, non appaiono ammissibili e comunque ininfluenti ai fini del decidere.

La responsabilità per quanto contestato risulta sicuramente in misura maggiore del presidente del Comitato, anche per la sussistenza dell'incolpazione diretta nei suoi confronti. I consiglieri incolpati hanno contribuito a concretare l'illecito approvando i bilanci e le delibere per l'organizzazione dei campionati e per il bilancio.

Per il Tardioli appaiono sussistere tutte le aggravanti contestate anche se questo Tribunale ritiene doversi valutare il comportamento positivo concretatosi con le dimissioni dalla carica e con lo spirito collaborativo anche in merito alla posizione dell'altra incolpata Brunozzi.

Per gli altri consiglieri non appare possibile l'applicazione della sola aggravante di cui alla lettera a dell'art. 102 Reg. Giur.

PQM

Delibera

- 1) Di sanzionare il tesserato Tardioli Luigi con la sospensione da ogni attività federale per mesi 18
- 2) Di sanzionare i tesserati Fabio Bettucci, Leonardo Brozzi, Gabriele Mariotti, Emanuela Schiaffella, Alessandro Stentella e Mauro Storri con la sospensione da ogni attività federale per mesi 15 mesi.



Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della tesserata Monica Brunozzi

Roma, 9 marzo 2020

F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 9 marzo 2020